

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 796}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, ANDREONI, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI,
CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FER-
RARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI,
PISONI, PUCCI, SANGALLI, SAVINO, STELLA, TANTALO,
URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, MANFREDI
MANFREDO, ORIONE, MAZZOLA, GASCO, SOBRERO,
ARMELLA, GORIA**

Presentata il 18 novembre 1976

Modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria
invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame delle disposizioni legislative concernenti la tutela previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi consente di rilevare notevoli lacune che mantengono in situazione di inferiorità tale settore lavorativo rispetto alla tutela previdenziale prevista per le altre categorie professionali.

Si impone, pertanto, un adeguato impegno alla modifica ed integrazione delle leggi previdenziali in vigore per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

A tale scopo abbiamo predisposto una proposta di legge contenente modifiche ed integrazioni alla disciplina, che, ben lungi dal ristrutturare il sistema, tuttavia si propone di eliminare, quanto meno, le più gravi discriminazioni esistenti.

Tale proposta sottoponiamo alla vostra attenzione.

È noto che l'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha previsto la concessione delle pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni alle stesse condizioni previste per i superstiti degli assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria, sempreché l'evento mortale si sia verificato successivamente al 1° maggio 1969 e, se trattasi di superstiti di pensionato, che la pensione del dante causa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successivamente.

Tale disciplina ha comportato la non acquisizione del diritto a pensione per i superstiti di assicurato o di pensionato per i quali non risultavano realizzate le condizioni temporali sopra indicate.

La normativa prevista dall'articolo 25 consiste nella ripetizione, per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni, della stessa situazione in cui furono posti i superstiti dei lavoratori subordinati, iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria in forza degli articoli 13 e 40, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. A tale situazione fu, per i predetti superstiti di lavoratori subordinati, ovviato mediante una serie successiva di leggi intese ad ammettere gli esclusi dal diritto, esclusi per la data dell'evento mortale e per la decorrenza della pensione del dante causa — con previsione di termini perentori per la presentazione di domande di pensione: questi termini furono poi periodicamente riaperti ed un'ultima traccia ne risulta ancora nell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, modificato con il primo comma dell'articolo 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Sulla falsariga di tali precedenti, l'articolo 1 della proposta ammette al beneficio della pensione i superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 2 maggio 1969 o di pensionati la cui pensione abbia una decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970. Non è stato indicato un termine per la presentazione della domanda al fine di evitare in seguito, come già si è verificato per l'analoga situazione dell'assicurazione generale obbligatoria, la necessità di provvedere alle approvazioni di leggi per la riapertura del termine stesso.

Il trattamento previdenziale ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ha finora ignorato l'indennità per morte corrisposta nell'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei lavoratori dipendenti per il caso che il defunto non abbia acquisito nella propria posizione i requisiti contributivi ed assicurativi richiesti per il pensionamento dei superstiti. Pertanto, nell'articolo 1, terzo comma, della presente proposta si prevede l'equiparazione dei diritti dei superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quelli già previsti per i superstiti dei lavoratori dipendenti, mediante estensione ai primi della indennità di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Tuttora per i lavoratori autonomi l'età per il pensionamento di vecchiaia è fissata al compimento del 65° anno di età, se uomini, e del 60° anno di età, se donne, con un ritardo di 5 anni rispetto alle altre categorie di lavoratori. È nota la gravosità del lavoro dei campi che in altissima percentuale riduce molto tempo pri-

ma delle predette età le capacità lavorative degli agricoltori in genere al limite della pensione di invalidità ed in particolare per gli agricoltori autonomi che, sostenendo il rischio dell'impresa, sono indotti a non trovar risparmio delle proprie energie lavorative.

Il protrarsi dell'attesa per il pensionamento di vecchiaia costringe questi lavoratori a ricorrere fin troppo spesso al pensionamento di invalidità che viene concesso dopo defatiganti e lunghe procedure. Questa situazione comporta da una parte la mortificazione e la stanchezza del lavoratore nei confronti dell'Istituto assicuratore, dall'altra un dispendio di lavoro e di mezzi finanziari cui l'Istituto stesso è costretto per pervenire all'accertamento della invalidità.

Pertanto, la riduzione dell'età pensionabile realizza l'eliminazione di costi previdenziali ed una semplificazione per l'Istituto e per i lavoratori.

Il trattamento di pensione dei lavoratori autonomi è stato mantenuto in una posizione discriminata finché il legislatore nel 1972 non ritenne con un'ampia promessa per l'immediato futuro di prevedere, a partire dal luglio 1975, la parificazione dei minimi dei lavoratori autonomi a quelli dei dipendenti. Ma tale attesa risulterebbe veramente ingannevole qualora, parificati i minimi dal luglio 1975, non si provvedesse ad eliminare l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che a partire dal 1° gennaio 1977 ristabilisce la discriminazione di importo dei predetti trattamenti.

Inoltre, si propone un aggiornamento della disciplina del coordinamento degli ordinamenti pensionistici relativi alle assicurazioni dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti, in riferimento a soggetti i quali, già pensionati per attività di lavoro subordinato, possano altresì vantare contribuzione per lavoro autonomo. La disposizione attualmente in vigore ripete la normativa dell'assicurazione dei lavoratori dipendenti precedente l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; mentre quest'ultimo ha migliorato la disciplina applicabile sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi assicurati in forza di esplicazione di solo lavoro autonomo, non ne ha però previsto il coordinato aggiornamento per il caso di soggetti già pen-

sionati nell'assicurazione generale obbligatoria, i quali dispongano anche di contribuzione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. A tale discrepanza si intende sopperire richiedendo, per i casi specificati, l'applicazione della norma già vigente per i pensionati comuni.

La legge 30 aprile 1969, n. 153, ha sancito il principio secondo il quale, anche mancando il versamento dei contributi assicurativi nell'ambito della prescrizione decennale, debbono essere corrisposte le prestazioni pensionistiche il cui diritto risulti realizzato con i contributi stessi. Tale validità dei contributi omessi si esplica sia nei confronti del diritto che della misura della pensione. Tale principio deve essere previsto anche per i lavoratori autonomi per i quali, peraltro, ricorre la favorevole circostanza di una facile reperibilità della contribuzione omessa all'atto della liquidazione della pensione. Tale situazione interessa non tanto, o non soltanto, i titolari dell'impresa, tenuti alle dichiarazioni di esercizio, quanto soprattutto i coadiuvanti familiari.

Si intende, inoltre, ovviare alla decadenza del termine previsto dalla normativa in vigore per la presentazione della domanda di reinserimento dei coloni, mezzadri e rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Come è noto, i coloni mezzadri già assicurati con la disciplina generale sancita nel 1919, ne furono successivamente esclusi e soltanto con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, furono riammessi insieme ai coltivatori diretti, all'assicurazione obbligatoria della gestione speciale dei lavoratori autonomi; infine il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 consentiva, con una facoltà di opzione, il reinserimento dei lavoratori associati (coloni e mezzadri) nell'assicurazione generale da cui inopinatamente furono a suo tempo esclusi. Tuttavia il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione è risultato inadeguato per una totale divulgazione della nuova disciplina e, pertanto, la categoria ne richiede la riapertura.

L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel testo modificato dell'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, prevede che i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili ai fini del diritto alle prestazioni e della mi-

sura di esse e sono restituiti, salvo il caso di dolo, senza interessi all'assicurato ed ai suoi aventi causa.

Da questa norma deriva che, in caso di cancellazione con effetto retroattivo dagli elenchi nominativi dei coltivatori, mezzadri e coloni, gli interessati possono trovarsi nella condizione di perdere buona parte o tutta la posizione contributiva e di restare privi anche dei requisiti richiesti (in particolare del requisito di un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio) per ottenere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione della gestione speciale. In definitiva, si verifica perdita di diritti al pensionamento.

Al fine di ridurre i casi di annullamento di contribuzione, si è ritenuto di prevedere, nell'articolo 5 della proposta, l'utilizzo di contributi indebiti come contributi versati a prosecuzione volontaria sempreché nella posizione assicurativa dell'interessato sia rimasta una consistenza di contribuzione obbligatoria sufficiente a realizzare, alla data del primo contributo indebito, il requisito previsto per la prosecuzione volontaria. È stato altresì previsto un meccanismo che conferisce all'interessato la facoltà di rinunciare al predetto utilizzo di contributi indebiti, ove non vi abbia interesse.

L'articolo 9 della presente proposta di legge sopprime una disposizione di sfavore rimasta in vigore solo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. È noto, infatti, che la limitazione della contribuzione annua utile ai fini del diritto a pensione, già prevista per gli agricoltori comuni nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è stata abrogata per dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con sentenza del 25 maggio 1963, n. 84. Non risulta, pertanto, conforme a giustizia conservare analoga disposizione per una sola categoria di lavoratori.

L'esperienza del contenzioso amministrativo avverso gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni consente di rilevare l'eccessiva ampiezza dei tempi per la decisione delle impugnative di prima e soprattutto di seconda istanza. Si rende, pertanto, necessaria la previsione di un termine per la decisione dei ricorsi. Il precedente legislativo contenuto nell'articolo 17 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per la conversione del decreto-legge

3 febbraio 1970, n. 7, prevede la indicazione del termine per la decisione del ricorso, decorso inutilmente il quale si realizza il « silenzio-accoglimento ».

Tale precedente legislativo non consente di prevedere una disciplina meno rigorosa nei confronti della pubblica amministrazione per il settore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Tale considerazione ha indotto alla previsione dell'articolo 11 della proposta, in relazione ai termini per la decisione dei ricorsi.

La proposta modifica della composizione del consiglio d'amministrazione e dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale trae legittima motivazione dalla esigenza che la rappresentanza delle varie categorie di lavoratori in seno al consiglio rifletta le proporzioni della consistenza numerica delle categorie stesse. A tale esigenza risponde la richiesta numerica di rappresentanti dei lavoratori autonomi agricoli nella indicata proporzione sia tra di loro, sia nei confronti rispettivamente dei 18 e 15 rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

A dimostrazione di ciò si fa presente che il totale dei lavoratori autonomi assicurati presso le gestioni speciali dell'Istituto è di n. 5.794.000 rispetto ad un totale di lavoratori dipendenti di n. 12.057.000 (percentuali rispettivamente del 32,46 per cento e del 67,54 per cento del totale complessivo) e che il totale dei soli lavoratori autonomi è così ripartito: n. 2.390.000 coltivatori diretti, n. 378.000 coloni e mez-

zadri, n. 1.570.000 artigiani e n. 1.456.000 commercianti.

Infine, si richiama l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle conseguenze del nuovo diritto di famiglia sulla disciplina previdenziale in ordine ai diritti che derivano, per i familiari a carico, dalle posizioni assicurative dei lavoratori.

La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha sancito la pari responsabilità dei coniugi nei loro rapporti reciproci e nei confronti della prole. Tale nuova situazione legislativa ha determinato le legittime attese degli assicurati in ordine ai riflessi concreti della stessa sul trattamento aggiuntivo della pensione per il coniuge-marito a carico della moglie pensionata, nonché in ordine al diritto alla pensione superstiti per il vedovo. L'attuale ancora vigente disciplina stabilisce per entrambe le prestazioni che il marito o il vedovo non possono esserne beneficiari se, oltre che a carico, non siano altresì portatori di una invalidità che riduca a meno di un terzo la loro capacità di guadagno. L'inadeguatezza di tale normativa risulta evidente sol che si consideri che i contributi previdenziali versati nelle posizioni assicurative delle donne hanno lo stesso peso economico di quelli versati per gli uomini e, quindi, non possono non avere, altresì, lo stesso valore giuridico. Queste essenziali considerazioni si assommano alla improcrastinabile esigenza di attuare, anche per tale aspetto della vita sociale, i principi costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla Gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ed ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modifiche e integrazioni è esteso ai superstiti degli iscritti alla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed è corrisposta a carico della gestione stessa.

ART. 2.

Il limite di età previsto per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni mezzadri, artigiani e commercianti è fissato al compimento del 60° anno di età, se uomini, ed al 55° anno di età, se donne.

ART. 3.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 4.

I pensionati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti hanno diritto a liquidare, in rela-

zione ai contributi versati o accreditati a loro nome in una delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, supplementi della pensione in godimento con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nel testo modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

ART. 5.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti dei termini prescrizione previsti per le rispettive categorie.

La prestazione di lavoro per i periodi di cui al comma precedente deve essere accertata dagli organi competenti ai sensi delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di liquidazione delle prestazioni, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale detrae l'importo dei contributi di cui al precedente primo comma maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento con esclusione di ogni altra sanzione. Per i coloni mezzadri non si opera detrazione, salve restando le azioni previste nei confronti dei concedenti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli organi competenti sull'accertamento vi debbono provvedere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

ART. 6.

Il termine per la presentazione della domanda di reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti è riaperto per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i coloni mezzadri e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che ne siano decaduti ai sensi dell'articolo 2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434.

ART. 7.

All'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel testo modificato dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi di cui al comma precedente possono rimanere acquisiti alla Gestione speciale come contributi a prosecuzione volontaria qualora nella posizione assicurativa obbligatoria dell'assicurato, indipendentemente dai contributi indebiti, risultino sussistenti, con riferimento alla data del primo contributo indebitato, i requisiti previsti dalle norme vigenti per la concessione dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Nei casi previsti al comma precedente l'Istituto nazionale per la previdenza sociale deve comunicare all'interessato o ai suoi aventi causa l'accertamento dell'indebitato e la facoltà di mantenere la contribuzione indebita nella posizione assicurativa come versata a prosecuzione volontaria. La facoltà predetta deve essere esercitata dall'interessato o dai suoi aventi causa entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Istituto ».

ART. 8.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 9.

I contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie dovuti per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono riscossi con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette in sei rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

ART. 10.

Entro il 31 dicembre 1978 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative a carattere nazionale, è delegato ad emanare norme intese a con-

sentire agli assicurati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista ai fini dell'acquisizione di più elevate pensioni.

ART. 11.

I commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono sostituiti dai seguenti;

« La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro 30 giorni dalla notifica le loro controdeduzioni. Qualora la Commissione non decida il ricorso entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso, il ricorso si intende accolto.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni. Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto ».

Il quinto comma dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dai seguenti:

« Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 12 entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati. Questi possono presentare, entro 30 giorni dalla notifica, le loro controdeduzioni. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75 e successive modificazioni. Qua-

lora il Ministro non si pronunci entro un anno dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi nonché quelli di cui al precedente articolo 10, i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente, nonché i concedenti i fondi a mezzadria e colonia ».

ART. 12.

L'articolo 3, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) otto rappresentanti dei lavoratori autonomi dei quali: cinque in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappresentanza dei coloni mezzadri, uno in rappresentanza degli artigiani e uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali ».

ART. 13.

L'articolo 34, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 3) sei rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui tre in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappresentanza dei coloni mezzadri, uno in rappresentanza degli artigiani e uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali ».

ART. 14.

Con effetto dal 20 settembre 1975 è abrogato il quinto comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Con effetto dalla stessa data indicata al comma precedente, è soppresso il requisito dell'invalidità al lavoro ai fini del diritto alle maggiorazioni ed agli assegni familiari su pensione per il marito a carico della pensionata.